



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 6 - RICOSTRUZIONE SISMA, SUE, PATRIMONIO

<b>DATA</b>	<b>28/08/2024</b>
<b>NUMERO</b>	<b>3240</b>

**OGGETTO:** Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023 e ss.mm.ii., Lavori di “Recupero post sisma 2016 dell’edificio Municipio – Palazzina Ex Enal”. CUP: C37H21006430001 – CUI: L00229010442202300009. Determina a contrarre per indizione gara, approvazione del progetto esecutivo e parziale rettifica del Quadro Tecnico Economico.

CUP: C37H21006430001

### IL DIRIGENTE

#### RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 27 del 19/07/2024 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2023, recante: “Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2024-2026. Approvazione”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2023, ad oggetto: “Nota di aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (D.U.P) 2024/2026. – Approvazione”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2023, ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario relativo al Triennio 2024-2026 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011). Determinazioni”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30/01/2024 avente per oggetto: “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024–2026 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, del d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 e del d.m. 30 giugno 2022, n. 132. – approvazione.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23/02/2024, recante: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2024 recante “Approvazione del Programma triennale Lavori Pubblici 2024-2026 e dell’elenco annuale 2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 17/04/2024, recante: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023, ex art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/05/2024 recante “Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/2024 recante “Approvazione della prima modifica del Programma triennale Lavori Pubblici 2024-2026 e dell’elenco annuale 2024”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/05/2024 recante “Variazioni di bilancio di previsione 2024-2026 e conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Applicazione avanzo di Amministrazione vincolato 2023”;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**VISTO** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel seguito, anche decreto legge);

**VISTI** i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";
- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici";
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

**VISTO** l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

**VISTI** la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, e i decreti del Presidente della Regione Marche in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016;

**VISTO** l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

**DATO ATTO** che l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

**RILEVATO**, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato ubicato in Piazza Roma, n. 6-7, è stato oggetto di rilevamento del danno così come attestato dalla scheda Aedes ID 35047 del 15/11/2016 n. 004, con esito di agibilità "B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte), ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.", e dalla scheda AeDES ID 35051 del 15/11/2016 n. 005, con esito di agibilità "B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte), ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.";

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

**VISTA** l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, "Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione", secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, "non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

- art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC";
- art. 47-bis: "composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto";
- art. 53: "semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici";
- art. 55: "misure di semplificazione in materia di istruzione";
- art. 55-bis: "regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale";
- art. 56: "disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- art. 56-bis: "iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL";
- art. 56-ter: "misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca";
- art. 56-quater: "modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30";

**VISTO** l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito, Codice);

**RICHIAMATO** il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

**VISTO** il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**DATO ATTO** che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del

contribuito in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

**VISTA** l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell’avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2024 (come novellato dall’Ordinanza n. 196 del 28/06/2024), in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

**VISTA** la Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023), pubblicata il 04/08/2023, secondo cui: *“la deroga transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve interpretarsi nel senso che – per il periodo di validità della richiamata deroga – è consentito a qualsiasi stazione appaltante o centrale di committenza (ivi inclusi i Comuni non capoluogo di Provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta e qualunque sia l’origine dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle suddette commesse.”*

**DATO ATTO** che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con Ordinanza n. 137 del 29/03/2023;

**VISTA** l’Ordinanza n. 137 del 29/03/2023 nella quale è ricompreso, al n. 519 con ID OPERA “OOPP\_F1\_2021\_MAR\_1141”, l’intervento “MUNICIPIO – PALAZZINA EX ENAL” per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

**DATO ATTO** che con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 06/05/2024 ad oggetto “SISMA 2016 -O.C.S.R. N. 137/2023 - “MUNICIPIO – PALAZZINA EX ENAL” – APPROVAZIONE del PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA IN LINEA TECNICA” è stato approvato ai soli fini tecnici progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “MUNICIPIO – PALAZZINA EX ENAL”;

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 2397 del 24/06/2024 è stato approvato ai soli fini tecnici il progetto esecutivo redatto dai seguenti progettisti esterni all’Ente:

- Ing. Mario D’Emidio, nato ad Ascoli Piceno il 30/09/1945, CF: DMDMRA45P30A462J, con studio

tecnico e sede legale ad Ascoli Piceno in Piazza Matteotti n. 12, P. I.V.A. 01761720448, in qualità di *CAPOGRUPPO MANDATARIO*;

- Arch. Stephane Calcagni, nato a Besancon (Francia) il 14/02/1974, CF: CLCSPH74B14Z110D, con studio tecnico e sede legale ad Ascoli Piceno in Piazza Matteotti n. 12, P. I.V.A. 01960290441, in qualità di *MANDANTE*;
- Geom. Simone Bachetti, nato ad Ascoli Piceno il 08/04/1975, CF: BCHSMN75D08A462G, con studio tecnico e sede legale ad Ascoli Piceno in Piazza Matteotti n. 12, P. I.V.A. 01597500444, in qualità di *MANDANTE*;
- Arch. Luca Giuseppe Petrini, nato a Fermo (AP) il 24/01/1984, CF: PTRLGS84A24D542E, con studio tecnico e sede legale ad Ascoli Piceno in via Pietro Alamanni n. 9, P. I.V.A. 02378310441, in qualità di *MANDANTE e Giovane professionista*;

**OSSERVATO** che il suindicato progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati progettuali:

1. Elab. A – Relazione generale e tecnica
2. Elab. B – Rapporto fotografico
3. Elab. C – Computo metrico estimativo e calcolo incidenza manodopera
4. Elab. D – Quadro economico di progetto
5. Elab. E – Elenco prezzi unitari
6. Elab. F – Relazione tecnica di calcolo della nuova struttura metallica in copertura
7. Elab. G – Relazione tecnica impianti di climatizzazione e impianti elettrici
8. Elab. H – Cronoprogramma
9. Elab. I – Piano di sicurezza e coordinamento
10. Elab. L – Piano di manutenzione
11. Elab. M – Fascicolo dell’opera
12. Elab. N – Stima incidenza costi per la sicurezza
13. Elab. O – Capitolato speciale d’appalto e disciplinare tecnico descrittivo
14. Elab. P – Dichiarazione di non necessità per assenza di interferenze
15. Elab. Q – Schema di contratto
16. Elab. R – Relazione tecnica relativa ai C.A.M.
17. Tav.1 – Inquadramento territoriale
18. Tav.2 – Stato attuale – Planimetrie
19. Tav.3 – Stato attuale – Sezioni e prospetti
20. Tav.4 – Stato attuale – Planimetria copertura e sezioni
21. Tav.5/a – Stato attuale – Rilievo dello stato di danno – Planimetria
22. Tav.5/b – Stato attuale – Rilievo dello stato di danno – Prospetti
23. Tav.6 – Stato di progetto – Planimetria piano primo – Definizione interventi
24. Tav.7 – Stato di progetto – Nuova copertura
25. Tav.8 – Stato di progetto – Planimetria piano primo architettonico
26. Tav.9 – Stato di progetto – Impianti meccanici di climatizzazione
27. Tav.10 – Stato di progetto – Schema funzionale impianto meccanico
28. Tav.11 – Stato di progetto – Schema linea vita
29. Tav.12 – Layout di cantiere
30. Tav.13 – Schema copertura provvisoria
31. Tav.14 – Stato di progetto – Planimetria piano primo con schema impianto elettrico di illuminazione e FM
32. Elab. PI/A - Progetto Prevenzione Incendi - Relazione tecnica
33. Tav.PI/1 - Progetto Prevenzione Incendi - Planimetria piano primo
34. Tav.PI/2 - Progetto Prevenzione Incendi - Planimetria piano terra

35. Tav.PI/3 - Progetto Prevenzione Incendi - Planimetria copertura

36. Tav.PI/4 - Progetto Prevenzione Incendi - Sezione longitudinale

**PRESO ATTO** che il quadro economico di progetto, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, è articolato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Allegato I.7 - Art. 5 - D.Lgs 36/2023</b>			
<b>A) Lavorazioni</b>			
A1	Lavori a misura	€	1.103.084,25
A2	Lavori a corpo	€	-
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI (A1 + A2)</b>	<b>€</b>	<b>1.103.084,25</b>
A3	Di cui sicurezza non soggetta a ribasso	€	65.752,83
<b>TOTALE LAVORI a ribasso (A - A3)</b>		<b>€</b>	<b>1.037.331,42</b>
A4	Di cui Costi della manodopera	€	300.294,17
<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			
B1	Spese tecniche (compresa cassa) relative al PFTE, al progetto esecutivo, al CSP, al CSE e alla Direzione Lavori	€	145.600,00
B2	I.V.A. Spese Tecniche	22 % di B1	€ 32.032,00
B3	I.V.A. Lavori	10 % di A	€ 110.308,43
B4	Indagini conoscitive espletate sulla struttura propedeutiche alla progettazione (IVA inclusa)	€	2.068,00
B5	Incentivo per funzioni tecniche sui lavori (O.C.S.R. 57/2018 e Art. 45 del D.Lgs 36/2023)	2 % di A	€ 22.061,69
B6	Contributo a favore dei VV.FF. per valutazione progetto e acquisizione C.P.I.	€	1.200,00
B7	Imprevisti (Art. 5, comma 2, Allegato I.7 D.Lgs 36/2023) IVA inclusa	7,58 % di A	€ 83.645,63
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)</b>	<b>€</b>	<b>396.915,75</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE APPALTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>1.500.000,00</b>

**CONSIDERATO** che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 300.294,17 oltre IVA, come da elaborato "Elab. C – Computo metrico estimativo e calcolo incidenza manodopera";

**RICHIAMATA** la Determina Dirigenziale n. 2275 del 13/06/2024 con cui è stata rettificata la Determina Dirigenziale n. 3103 del 08/09/2023 per la parte relativa all'impegno di spesa all'RTP incaricato dei servizi tecnici e, nello specifico, l'importo affidato compreso di cassa professionale è stato rimodulato da € 145.600,00 ad € 146.020,00, e l'IVA sulle spese tecniche è stata diminuita da € 32.032,00 ad € 19.311,60, per un totale lordo di € 165.331,60;

**CONSIDERATO** che, a seguito di tale modifica, è necessario rimodulare le voci B1 e B2 del Quadro Economico approvato con determinazione dirigenziale n. 2397 del 24/06/2024, accorpendo, per semplicità tali voci in un'unica voce B1 omnicomprendiva di cassa professionale e IVA su spese tecniche, e aggiungendo la differenza risultante di € 12.300,40 alla voce "imprevisti", come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Allegato I.7 - Art. 5 - D.Lgs 36/2023</b>			
<b>A) Lavorazioni</b>			
A1	Lavori a misura		1.103.084,25 €
A2	Lavori a corpo		- €
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI (A1 + A2)</b>		<b>1.103.084,25 €</b>
A3	Di cui sicurezza non soggetta a ribasso		65.752,83 €
<b>TOTALE LAVORI a ribasso (A - A3)</b>			<b>1.037.331,42 €</b>
A4	Di cui Costi della manodopera		300.294,17 €

<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
B1	Spese tecniche (compresa cassa e IVA 22%) relative al PFTE, al progetto esecutivo, al CSP, al CSE e alla Direzione Lavori	165.331,60 €
B2	I.V.A. Lavori	10 % di A 110.308,43 €
B3	Indagini conoscitive espletate sulla struttura propedeutiche alla progettazione (IVA inclusa)	2.068,00 €
B4	Incentivo per funzioni tecniche sui lavori (O.C.S.R. 57/2018 e Art. 45 del D.Lgs 36/2023)	2 % di A 22.061,69 €
B5	Contributo a favore dei VV.FF. per valutazione progetto e acquisizione C.P.I.	1.200,00 €
B6	Imprevisti (Art. 5, comma 2, Allegato I.7 D.Lgs 36/2023) IVA inclusa	8,70 % di A 95.946,03 €
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)</b>	<b>396.915,75 €</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE APPALTO (A + B)</b>	<b>1.500.000,00 €</b>

**DATO ATTO** che, in osservanza dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.S.R. n. 126 del 28/04/2022, come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 160 del 13/12/2023, il prezzario applicato alla presente procedura è il prezzario regionale aggiornato all'anno 2023, adottato con DGR n. 1797 del 27/12/2022, e limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016;

**VISTO** il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 4479 del 03/07/2024 con cui è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di "Recupero post sisma 2016 dell'edificio Municipio – Palazzina Ex Enal", concedendo a questo Ente il contributo di Euro 1.500.000,00 per la realizzazione dell'opera;

**DATO ATTO** che è necessario approvare il progetto esecutivo dell'intervento "Recupero post sisma 2016 dell'edificio Municipio – Palazzina Ex Enal" finanziato interamente con fondi sisma 2016 così come riportato nel decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 4479 del 03/07/2024 per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 così come risultante dal QTE come sopra riportato;

**CONSIDERATO** che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo, come risulta da verbale di validazione del 24/06/2024, conservato agli atti dell'ufficio;

**DATO ATTO** che:

- l'intervento in oggetto figura per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, al punto 42 dell'elenco annuale 2024 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2024, con il seguente Codice Unico di Intervento: L00229010442202300009;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C37H21006430001;

**CONSIDERATO** che:

- la direzione lavori è stata affidata all'esterno dell'Ente all'Ing. Mario D'Emidio;
- il suindicato D.L. ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'All. II.14 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

**RILEVATA** la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

**VISTO** l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui "1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla

*lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;*

**RICHIAMATO** il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

**DATO ATTO** che questo Comune possiede la qualificazione necessaria per lo svolgimento della gara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 63, comma 4, del Codice e 9, comma 1, dell'Allegato II.4 al Codice;

**RITENUTO**, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

**CONSIDERATO** che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Ascoli Piceno e che, pertanto, è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

**PRESO ATTO** che:

- il RUP, ex art. 15 del Codice, è l'Ing. Silvia Luzi, Funzionario del Settore 6 – Ricostruzione Sima, SUE, Patrimonio;
- in base al decreto Sindacale n. 27 del 19/07/2024, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del settore VIII “PNRR e Gare” che assume pertanto le funzioni Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA);

**ACQUISITA** la dichiarazione del RUP e del RPA relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice;

**DATO ATTO** che sulla base della dichiarazione rilasciata, il Segretario Generale ha accertato che nei confronti del RUP e del RPA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

**PRESO ATTO** che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice;

**DATO ATTO** che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'articolo 45 del Codice per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 al medesimo Codice;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

#### **RITENUTO:**

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel CSA di cui al progetto esecutivo approvato con la citata determina dirigenziale n. 2397 del 24/06/2024, in particolare le seguenti clausole essenziali;
  - termine di ultimazione dei lavori: 540 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
  - remunerazione: "a misura";
  - pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
  - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;
  - revisione prezzi: nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo;

#### **CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore dell'appalto, iva esclusa, ammonta ad € 1.103.084,25 (euro unmilione centotremilaottantaquattro/25) di cui € 65.752,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

**PRESO ATTO** che per la realizzazione degli interventi che rivestono importanza essenziale per la ricostruzione, come quello in oggetto, l'art. 14, comma 3-bis. 1 del decreto legge, come novellato dall'art. 11-bis, comma 1, lett. b), legge 120/020, attribuisce ai Soggetti Attuatori delegati la possibilità di ricorrere alla procedura "accelerata" prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria;

#### **CONSIDERATO** che:

- per "*voluntas legis*", la scelta di ricorrere al "modello accelerato" è rimessa al libero apprezzamento del Soggetto Attuatore, trattandosi di una facoltà e non già di un obbligo al quale lo stesso deve sottostare;
- l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.R. n. 56/018 conferma la natura facoltativa di tale ricorso, prevedendo la possibilità di una rinuncia alla procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale;
- in applicazione di quanto disposto dal richiamato comma 3, il Presidente della Regione Marche – Vice Commissario ha deciso di lasciare ai Soggetti Attuatori delegati proprietari degli edifici la scelta di avvalersi o meno della suindicata procedura accelerata, compilando con un No l'apposito campo previsto dalla piattaforma Sisma App (link: <http://supportosisma2.regione.marche.it>);
- tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione di rinuncia da parte del Soggetto Attuatore delegato;
- il Comune di Ascoli Piceno nel caricare l'intervento in piattaforma ha deciso di NON avvalersi della detta procedura avendone valutata l'inopportunità;

**VISTO** l'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**ACCERTATA** ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo.ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

**RITENUTO** che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo, si possa pertanto procedere alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dal suindicato art. 50, comma 1, lett. d) del Codice;

**VALUTATO** di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
OG2	III	prevalente	€ 871.577,60
OS28	I	scorporabile	€ 231.506,65
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.103.084,25</b>

b) con riferimento alla Cat. prevalente \_OG2 – cl III, possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 4 dell'Allegato II.12);

c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.18, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per Conservazione e restauro di opere d'arte ovvero, in alternativa, per le attività identificate dal codice ATECO 41.20.00 nella cui descrizione risulti anche l'attività "restauro di edifici storici e monumentali", ovvero dal codice ATECO 90.03.02;

d) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice, i contratti collettivi applicati al personale dipendente impiegato nell'appalto sono:

a) per le lavorazioni ricomprese nella Cat OG2 il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa - Id F012;

b) per le lavorazioni ricomprese nella Cat OS28 il vigente CCNL METALMECCANICO Industria- Id C011;

**VALUTATO** opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a) invitare all'offerta n. 10 operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del Codice, il compito di selezionarli, nel rispetto del principio di rotazione, attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche sulla base del criterio di sostenibilità ambientale e, dunque, tenendo conto del possesso della Certificazione ISO 14001:2015 in considerazione del rilevante importo delle lavorazioni da eseguire;

b) ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;

c) ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2) metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;

- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- f) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente
- g) ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, ammettere il subappalto integrale delle opere scorporabili;
- h) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione della natura dell'opera e della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
- l) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- m) ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- n) ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto;
- o) ai sensi dell'All. I.3, comma 2, lett d), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di tre mesi dall'invio della lettera d'invito, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- p) ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del medesimo Codice;
- q) ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di adottare una delle seguenti misure finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate:
1. assicurare:
    - una quota pari al 10% di occupazione giovanile,
    - una quota pari al 10% di occupazione femminile,delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021;
  2. utilizzare almeno uno dei seguenti strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti e modalità innovative di organizzazione del lavoro:
    - asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo;
    - misure di flessibilità oraria in entrata e in uscita, roll up;
    - telelavoro o *smart working*;
    - *part time*, aspettativa per motivi personali;
    - integrazione economica a congedi parentali;
    - *benefit* di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;
    - sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità;
    - formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità;
    - identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminazione (es. *diversity manager*);
  3. presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;
- r) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
- di accettare il "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa accessibile al seguente link <https://dev.sisma2016data.it/wp-content/uploads/2018/02/PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017.pdf>;

- di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma",
- di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;

**DATO ATTO** che per la tipologia dei lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati "*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*", approvati con DM 23 giugno 2022 (G.U. 183 del 6/08/2022), di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto, limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" in quanto l'intervento edilizio non interessa l'intero edificio ma è limitato al solo piano primo (punto 1.1 del DM 23 giugno 2022);

**VALUTATO** che, in materia di CAM EDILIZIA, gli operatori economici debbano fare in sede di offerta la dichiarazione di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto MASE 23/06/2022;

**VISTI:**

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

**DATO ATTO** che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

**DATO ATTO** che:

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP, al termine della fase di aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del richiamato Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, in data 19/07/2024 (prot n. 95714 attribuito dalla piattaforma SISMAPP), si è provveduto all'invio della seguente documentazione da sottoporre alla verifica preventiva di legittimità dell'ANAC per l'avvio della procedura in oggetto:

- proposta di determina a contrarre e di indizione;
- schema di lettera d'invito;

- capitolato speciale d'appalto;
- schema di contratto;
- dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi del RUP e del RPA;

**DATO ATTO** che la verifica preventiva di legittimità si è conclusa positivamente, in quanto gli atti, compresi lo schema di Contratto ed il CSA, sono stati emendati in conseguenza del parere ANAC prot. 97785 del 23/08/2024 (ns prot. n. 73644 del 26/08/2024);

**VISTI:**

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 229/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 137/2023;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 21/07/2023;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

**STANTE** la propria competenza a determinare in merito;

**DETERMINA**

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di **CONFERMARE** l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento "Recupero post sisma 2016 dell'edificio Municipio – Palazzina Ex Enal" finanziato interamente con fondi sisma 2016 così come riportato nel decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 4479 del 03/07/2024 per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, già approvato ai soli fini tecnici con Determina Dirigenziale n. 2397 del 24/06/2024, rimodulando il Quadro Tecnico Economico per la sola parte delle somme a disposizione della S.A. così come indicato in narrativa;
4. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "MUNICIPIO – PALAZZINA EX ENAL", approvato con determinazione n. 2397 del 24/06/2024, per un importo d'appalto pari a € 1.103.084,25 Iva esclusa, di cui € 65.752,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, con invito rivolto a n. 10 operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del Codice, il compito di selezionarli, nel rispetto del principio di rotazione, attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche sulla base del criterio di sostenibilità ambientale e, dunque, tenendo conto del possesso della Certificazione ISO 14001:2015 in considerazione del rilevante importo delle lavorazioni da eseguire;

6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	Recupero post sisma 2016 dell'edificio "Municipio – Palazzina Ex Enal"
b)	oggetto del contratto	lavori
c)	modalità di affidamento	procedura negoziata senza bando di cui all'art 50 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo
d)	forma del contratto	modalità elettronica nella forma prevista dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023
e)	clausole ritenute essenziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il contratto verrà stipulato "a misura";</li> <li>- i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto;</li> <li>- la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art 117 del D. Lgs 36/2023;</li> <li>- la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto;</li> <li>- il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;</li> </ul>

7. di **DARE ATTO** che:

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Ing. Silvia Luzi Funzionario del Settore 6 del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA) sotto indicato non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C37H21006430001;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L00229010442202300009;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP suindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

8. di **DARE ATTO** che, in base alla deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 20/01/2022, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del settore VIII "PNRR e Gare" cui viene trasmessa copia del presente provvedimento:

9. di **DARE ATTO** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, pari a complessivi € 1.213.392,68;

10. di **DARE ATTO** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 137/2023;

11. di **DARE ATTO** che con DDDUSR n. 62 del 08/01/2024 è stata disposta in favore di questo comune la liquidazione di euro 450.000,00 a titolo di anticipo del 30% dell'importo programmato e contestualmente accertata al Cap. in entrata 4760 art. 73 del bilancio 2024/2026 annualità 2024 ad oggetto: "FONDI STATALISISMA ORD. N. 137/2023 PER MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-V.19791.52/U" - accertamenti nn. 1922/2024-1923/2024 - 2210/2024 e reversali n. 2790/2024 - 2791/2024 - 2792/2024, finanziato con fondi sisma;
12. di **ACCERTARE** la somma residua di € 1.050.000,00 al Cap. in entrata 4760 art. 73 del bilancio 2024/2026 annualità 2024 ad oggetto: "FONDI STATALISISMA ORD. N. 137/2023 PER MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-V.19791.52/U" finanziato con fondi sisma;
13. di **IMPEGNARE** la somma residua di € 1.332.600,40 (al netto degli impegni già assunti di euro 2.068,00 di cui alla Determina Dirigenziale n. 3827 del 24/10/2023 ed euro 165.331,60 di cui alla Determina Dirigenziale n. 3103 del 08/09/2023) al Cap. in uscita 19791 art. 52 del bilancio 2024/2026 annualità 2024 ad oggetto: "LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-FONDI STATALISISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.73/E" finanziata con fondi sisma;
14. di **APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:

ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO
2024	€ 1.332.600,40	2024	€ 1.332.600,40

15. di **ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli accertamenti ed impegni di cui ai prospetti riportati in calce;
16. di **ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
17. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
18. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.999	01.05	19791.52	2024

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
832	N. 0	€ 1.332.600,40	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

<b>Privacy</b>
----------------

Descrizione Impegni Assunti

<b>LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI STATALISISMA ORD. N. 137/2023-</b>
---

<b>Titolo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Numero</b>	<b>Importo Accertamento</b>
4.02.01.01.003	4760.73	2024	N. 0	€ 1.050.000,00

Descrizione dei Debitori

<b>REGIONE MARCHE COMMISSARIO RICOSTRUZIONE</b>
---

Descrizione Accertamenti Assunti

<b>FONDI STATALISISMA ORD. N. 137/2023 PER MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-</b>
---

**Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento**  
**LUZI SILVIA**

**Il Dirigente**  
**GALANTI UGO**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*